

Decreto-legge emergenza Coronavirus (Covid-19)

*Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, reca un complesso di **misure urgenti** per contrastare l'**emergenza sanitaria** provocata dall'**epidemia da Covid-19**.*

*Questo provvedimento intende definire **una cornice giuridica unitaria e condivisa** che consenta di rendere sistemiche le misure urgenti e straordinarie, adottate in questi giorni, per **fronteggiare** l'evolversi della **situazione epidemiologica** nel nostro Paese causata dal nuovo **Coronavirus**. Una cornice giuridica condivisa che definisca puntualmente le misure di contenimento dell'epidemia e determini contestualmente l'ambito di applicazione, **evitando iniziative estemporanee** di singoli territori e singole amministrazioni non interessate ad oggi dall'emergenza che rischiano solo di alimentare inutilmente il panico.*

*Un decreto, insomma, che mette ordine e dà indicazioni precise per il futuro, frutto di un'essenziale **cooperazione** fra il Governo, il Parlamento, le regioni e il sistema degli enti locali, da sostenere e difendere da parte di tutti.*

Il decreto-legge, che si compone di cinque articoli, inclusa l'entrata in vigore, è stato modificato durante l'esame alla Camera, approvato praticamente all'unanimità, con 462 voti a favore e solo 2 contrari, passa ora al Senato per l'approvazione definitiva.

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ([AC 2402](#)) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

In particolare si rinvia al [Dossier n° 275/1 - Elementi per l'esame in Assemblea](#), per quanto concerne le misure finora adottate dal Governo, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome: "[Coronavirus: l'impegno di Governo e Regioni](#)".

Si segnala anche la pagina dedicata del Ministero della salute [Normativa dell'area Nuovo coronavirus](#).

Il portale dell'epidemiologia per la sanità pubblica - a cura dell'Istituto superiore di sanità (ISS): "[Cosa sono i coronavirus](#)"

[Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie \(ECDC\)](#)

L' [Organizzazione mondiale della sanità \(OMS\)](#), il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

MISURE DI CONTRASTO E DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA (ART. 1)

Il decreto-legge prevede che, **nei Comuni o nelle aree** nei quali risulta **positiva** al *Coronavirus* **almeno una persona** per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei Comuni o nelle aree in cui vi è **un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio** dal *virus*, le autorità competenti sono tenute ad adottare **ogni misura di contenimento e gestione** adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica (comma 1)

Le misure di contenimento possono riguardare, tra l'altro (comma 2):

- a) il **divieto di allontanamento** dal Comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel Comune o nell'area;
- b) il **divieto di accesso** al Comune o all'area interessata;
- c) la **sospensione di manifestazioni o iniziative** di qualsiasi natura, di **eventi** e di ogni forma di **riunione in luogo pubblico o privato**, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
- d) la **sospensione** del funzionamento dei **servizi educativi dell'infanzia** e delle **istituzioni scolastiche** del sistema nazionale di istruzione e di formazione superiore, compresa quella **universitaria**, salvo le attività formative svolte a distanza;
- e) la **sospensione** dei servizi di apertura al pubblico dei **musei** e degli altri **istituti e luoghi della cultura**¹, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
- f) la **sospensione** dei **viaggi d'istruzione** organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, **sia sul territorio nazionale sia all'estero**²;
- g) la **sospensione** delle **procedure concorsuali** per l'assunzione di personale;
- h) l'applicazione della misura della **quarantena con sorveglianza attiva** agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;
- i) la previsione dell'**obbligo** da parte delle persone che hanno fatto **ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico**, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), **di comunicarlo** al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di **permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva**;
- j) la **chiusura** di tutte le **attività commerciali**, **esclusi** gli esercizi commerciali per l'acquisto dei **beni di prima necessità**;
- k) la **chiusura o limitazione** dell'**attività degli uffici pubblici**, degli esercenti attività di pubblica utilità e **servizi pubblici essenziali**³, specificamente individuati;

¹ Di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

² Il decreto-legge rinvia all'articolo 41, comma 4, del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.

³ Di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146.

l) la previsione che l'**accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali** per l'acquisto di **beni di prima necessità** sia condizionato all'**utilizzo di dispositivi di protezione** individuale o all'adozione di particolari **misure di cautela** individuate dall'autorità competente;

m) la **limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto** di merci e di persone terrestri, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di **trasporto pubblico locale**, anche non di linea, salvo specifiche deroghe previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3;

n) la **sospensione delle attività lavorative per le imprese**, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare;

o) la **sospensione o limitazione** dello svolgimento delle **attività lavorative nel Comune o nell'area interessata** nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti Comuni o aree svolte al di fuori del Comune o dell'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di **svolgimento del "lavoro agile"**, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3.

ULTERIORI MISURE DI GESTIONE DELLE EMERGENZE (ART. 2)

Le autorità competenti, con le modalità prevista dal presente provvedimento, possono adottare **ulteriori misure** per il contenimento e la gestione delle emergenze sanitarie, **anche fuori dei casi di cui all'articolo 1, comma 1⁴**. La relazione illustrativa del disegno di legge chiarisce che tali poteri sono definiti al successivo articolo 3, comma 1, mentre i **poteri emergenziali a carattere ordinario** sono disciplinati dal secondo comma dell'articolo 3, che ne legittima l'esercizio "nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri" previsti nel comma 1.

NORME PER L'ATTUAZIONE (ART. 3)

Le misure richiamate dagli articoli precedenti sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più **decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), su proposta del Ministro della salute, sentito** il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i **Presidenti delle Regioni competenti**, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola Regione o alcune specifiche regioni, ovvero il **Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome**, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale. (comma 1).

In attesa dell'adozione dei predetti DPCM, nei casi di **estrema necessità ed urgenza** le **misure possono essere adottate** ai sensi dell'articolo 32 della [legge n. 833/1978](#) con riferimento alle **ordinanze** di carattere contingibile e urgente, **in materia di igiene e sanità pubblica**, dell'articolo 117 del [decreto legislativo n. 112/1998](#), per gli **interventi d'urgenza**

⁴ Vale a dire nei casi in cui risulti positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione ovvero vi siano casi non riconducibili a persona proveniente da un'area già interessata dal contagio.

locali in caso di **emergenze sanitarie o di igiene pubblica** e dell'articolo 50 del [decreto legislativo n. 267/2000](#) (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL) in relazione ad **urgenti necessità** per superare situazioni, tra l'altro, di pregiudizio della **vivibilità urbana**. Tali misure perdono efficacia se non sono **comunicate al Ministro della salute** entro ventiquattro ore dalla loro adozione (comma 2).

Sono fatti **salvi gli effetti** delle **ordinanze** contingibili e urgenti già **adottate** dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (comma 3).

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il **mancato rispetto delle misure** di contenimento **è punito** ai sensi dell'**articolo 650 del codice penale**⁵ (comma 4).

Il provvedimento, inoltre, prevede che il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, si avvalga, **per l'esecuzione delle misure** di contenimento, delle **Forze di polizia** e, se necessario, delle **Forze armate**, sentiti i competenti comandi territoriali. Con un emendamento approvato durante l'esame in commissione Affari sociali, è stato chiarito che in questi casi **al personale** delle **Forze armate** impiegato è **attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza** (comma 5).

Per i provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo, i **termini** del controllo preventivo della **Corte dei conti** sono **dimezzati**. In ogni caso, tali **provvedimenti** "sono **provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi**" (comma 6).

DISPOSIZIONI FINANZIARIE (ART. 4)

Per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, **pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020**, lo stanziamento previsto dalla medesima delibera è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che a tal fine è corrispondentemente incrementato.

⁵ Art. 650 c.p. Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità.

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206.